Comitato Monte Gazzaro – No eolico selvaggio

comitatomontegazzaro@gmail.com *comitato.montegazzaro*

Alla Regione Toscana
Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità
Area di Coordinamento Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della qualità dell'Aria e dell'inquinamento elettromagnetico e acustico
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

e p.c.

- Al Comune di Firenzuola – p.zza Casini, 1, 50033 Firenzuola (FI)
- Al Comune di Scarperia – via dei Bastioni, 3, 50038 Scarperia
- Al Comune di Barberino del Mugello – v.le della Repubblica, 24, 50031Barberino M.llo
- Alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato – p.zza Pitti, 1, 50125 Firenze
- Alla Unione Montana dei Comuni del Mugello – via P. Togliatti, 45, 50032 Borgo S. L.
- Alla Regione Toscana – Settore Valutazione Impatto Ambientale – Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale – p.zza dell'Unità Italiana, 1, 50123 Firenze
- Alla Regione Toscana – Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali - p.zza dell'Unità Italiana, 1, 50123 Firenze

Oggetto: Osservazioni relative al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del parco eolico denominato "Montegazzarro" e delle relative opere ed infrastrutture accessorie nei Comuni di Barberino di Mugello, Firenzuola e Scarperia (FI) composto da n°6 Aerogeneratori per una potenza complessiva di 5,1 MW. Contestuale richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e variante urbanistica. Richiedente Società Ergo Wind.

Il Sottoscritto Riccardo VAGLI, nato a Parma il 1.12.1971, residente a Parma, via Sporzana n°11, a nome e per conto del "Comitato Monte Gazzaro – No eolico selvaggio", a norma delle disposizioni vigenti, presenta, in relazione all'impianto in oggetto, le seguenti

OSSERVAZIONI

[N.B. Le osservazioni che seguono sono state redatte senza aver preso visione delle "Integrazioni Dicembre 2013" pubblicate sul sito della Regione Toscana in data 20.12.2013 (id 11311007). Integrazioni non accompagnate da un avviso pubblico (e quindi individuate casualmente) e non accessibili in quanto protette da pw diversa da quella fornita per la lettura dei materiali progettuali. Per questo motivo il Comitato Mente Gazzaro ha chiesto alla Regione Toscana – Settore Energia di rendere accessibili i documenti che costituiscono le integrazione e di sospendere i termini per la presentazione delle osservazioni (Racc. A.R. n° 14561673264-6 del 30.12 .2013). Pertanto il Comitato Monte Gazzaro si riserva di presentare comunque ulteriori osservazioni dopo aver valutato le "integrazioni dicembre 2013" e ogni altro documento che Hergo Wind srl dovesse produrre nel corso del procedimento autorizzativo a modifica, precisazione o integrazione al progetto.]

Premesso che:

- Il Settore Energia, Tutela della qualità dell'Aria e dell'inquinamento elettromagnetico e acustico della Regione Toscana ha attivato la procedura per l'Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del parco eolico denominato "Montegazzarro" e la *contestuale* richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, *dichiarazione di pubblica utilità* e *variante urbanistica* (pubblicazione sul BURT del 6 Novembre 2013)
- L'autorizzazione unica rilasciata *sostituisce* tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., *compresi gli esiti del procedimento di valutazione di impatto ambientale*
- In caso di non conformità urbanistica dell'opera, l'autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica
- Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, ai sensi del comma 1, recita che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, *autorizzate ai sensi del comma 3*, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". *Pertanto il riconoscimento di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza* ***è subordinato*** *"ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico"* (comma 3).
- La Giunta della Regione Toscana con Delibera N°48 1 del 25-06-2013 ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto del Parco eolico "Monte Gazzaro" e relative opere connesse, proposto dalla Società Hergo Wind srl, ed ha assunto come parte integrante e sostanziale il Verbale della RIUNIONE ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE (art. 55 L.R. 10/2010 e s.m.i.) del 18 Giugno 2013.

Si osserva che

- **Rispetto al carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza**

a. Come ricordato in premessa, "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, *autorizzate ai sensi del comma 3*, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'Art. 12, comma 1) e quindi la "pubblica utilità" non è **condizione** o **presupposto** che possa concorrere a, o determinare, l'autorizzazione unica, bensí **effetto** dell'autorizzazione stessa una volta concessa.
b. Partendo dalla consapevolezza che l'autorizzazione produrrà il riconoscimento della pubblica utilità dell'impianto, nel corso del procedimento dovranno essere valutati tutti gli elementi utili alla determinazione della pubblica utilità o meno dell'opera, nonché tutti gli elementi utili alla individuazione dei danni ai beni comuni, materiali e immateriali, transitori o permanenti. Questo allo scopo di formulare un "bilancio" sulla base del rapporto danni/vantaggi.
c. Nella determinazione del rapporto di cui al punto precedente non ci si può limitare all'individuazione dei valori paesaggistici della zona tutelati ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004. Una recente sentenza del TAR della Campania – Sezione di Salerno (n. 2213 dell'11 novembre 2013) ha riconosciuto la legittimità del parere negativo, rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, alla realizzazione di un progetto per la realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile, parere che – secondo i ricorrenti – non sarebbe stato legittimo perché la Soprintendenza non avrebbe indicato i valori paesaggistici della zona tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 che sarebbero stati compromessi dalla realizzazione di questo impianto. A giudizio del TAR in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili come corpi estranei al contesto territoriale al quale accedono, il giudizio di incidenza paesaggistica deve valutare (i) sia l'incidenza delle opere sulle aree direttamente soggette a vincolo; (ii)

sia la potenzialità delle opere in questione di *alterare la visione del paesaggio come si è consolidato nella storia e secondo natura*. Quindi ad avviso del T.A.R. il parere negativo della Soprintendenza era del tutto legittimo poiché ha correttamente valutato "… non solo il grado di incidenza che le opere assumerebbero su beni direttamente vincolati, sui quali le stesse insisterebbero, ma anche gli effetti che tali opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio. In definitiva, laddove le opere, sebbene non coinvolgano direttamente beni ed aree sottoposte a vincolo, sono tuttavia suscettibili – per natura, struttura e dimensioni – di interferire sulla visione di tali beni ed aree, la valutazione d'incidenza paesaggistica, per essere completa ed esaustiva, non può prescindere anche da un attento esame di questa circostanza".

d. Il fatto che il riferimento al bene comune (pubblica utilità) debba tener conto anche di elementi "immateriali" non significa che i danni "materiali" non siano descrivibili con precisione da un punto di vista quantitativo, significa soltanto che per una corretta valutazione del danno non ci si può limitare al dato quantitativo.
e. I danni quantitativi, almeno per quanto riguarda l'occupazione di suolo e le aree boscate, sono indicati chiaramente dallo stesso proponente:
la realizzazione del tratto di linea di connessione alla rete di distribuzione dalla cima del Gazzaro alla Macia, passando per Roncopiano tutta nel Comune di Firenzuola comporta il taglio degli alberi per una fascia della larghezza di 13 m che dovrà essere mantenuta libera da vegetazione arborea anche in fase di esercizio dell'impianto eolico. Complessivamente, tale fascia interessa una superficie pari a 22.295 m^2, di cui: circa 1.105 m^2 in praterie arbustate; circa 8.710 m^2 in faggeta appenninica mesotrofica; circa 10.010 m^2 in aree occupate da colture agrarie; e circa 2.470 m^2 in boschi di castagno. Nel complesso, quindi, l'occupazione di suolo determinata dalle attività di cantiere riguarderà un'area di circa 45.416 m^2, di cui circa il 50% effettivamente riguardanti zone boschive. Consumo di vegetazione (m^2) per tipologia:

Tipologia	Superficie Trasformata	%
Arbusteti post-cultura	8.316	18%
Conifere di origine artificiale	3.935	9%
Faggete appenniniche mesotrofiche	14.759	32%
Praterie arbustate	3.578	8%
Prati	2.348	5%
Boschi di castagno	2.470	5%
Aree prevalentemente occupate da colture stabili agrarie con presenza di spazi naturali	10.010	22%
Totale	45.416	100%

f. I vantaggi dell'opera (pubblica utilità) derivano esclusivamente dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ebbene: la produzione annua dell'impianto del Gazzaro, secondo i calcoli dell'impresa che ha proposto l'opera, andrebbe da un minimo di 16,653 GWh a un massimo di 19,995 GWh. Cioè una quota che oscilla dallo 0,077 allo 0,092 % della produzione nazionale prevista. Una goccia nel mare, e forse anche un po' meno. Se stringiamo il cerchio, senza però tornare ai muri del nostro giardino, e consideriamo la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in Toscana nel 2011 ci troviamo di fronte a 7.102,7 GWh. Il contributo fornito dall'impianto ipotizzato sul Gazzaro sarebbe stato tra lo 0,23 e lo 0,28 %. Se considerassimo l'obiettivo previsto a livello regionale per il 2020 (8.913 GWh) l'apporto del Gazzaro sarebbe ancora piú risibile.
g. Se la comunità nazionale, quella regionale e quella locale non traggono vantaggi se non irrisori, chi ci guadagna dalla realizzazione dell'impianto del Gazzaro? Il costo complessivo dell'impianto sarebbe di circa 6 milioni di euro. Se dovesse funzionare per 14 anni (i proponenti parlano di tempi molto piú lunghi, ma vogliamo restare bassi) con la produzione prevista, venduta a 112 euro al MWh (che è stata la quota minima per vincere l'ultima asta effettuata) l'ammortamento dell'investimento si avrebbe in un arco di tempo fra i 32 e i 39 mesi e l'utile complessivo, al lordo dell'imposizione fiscale, ammonterebbe a una cifra compresa fra i 16 milioni e mezzo e i 20 milioni di euro. Quindi non di pubblica utilità si

deve parlare, ma di opera “di carattere prevalentemente privatistico”, come ha scritto la Commissione del Paesaggio del Comune di Barberino.

h. La RIUNIONE ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE (art. 55 L.R. 10/2010 e s.m.i.) del 18 Giugno 2013 ha considerato “gli impatti significativi positivi dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto in esame”, che sarebbero: “ 1. riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici, diminuzione dell'utilizzo di combustibili fossili; 2. contributo al raggiungimento della previsione di massima di 300 MW di potenza installatale, di cui al Piano di indirizzo energetico regionale (D.C.R. 47/2008), nonché al raggiungimento delle quote di energia prodotta da fonti rinnovabili, previste dalla normativa comunitaria e nazionale; 3. sensibilizzazione del pubblico in materia di energie rinnovabili”. I dati quantitativi della produzione – come abbiamo visto – sono insignificanti. Se poi consideriamo che le proiezioni per il 2013 fornite dal GSE indicano il raggiungimento del 33% di copertura del fabbisogno elettrico nazionale tramite FER (e quindi il superamento degli obiettivi previsti), risulta evidente che **vengono meno i caratteri di indifferibilità e urgenza**, e di conseguenza viene meno la necessità di incentivare economicamente nuovi impianti. L’ultimo punto (sensibilizzazione del pubblico) è vero soltanto nel senso che la semplice presentazione del progetto ha prodotto l’avvio di una discussione fra cittadini e nelle associazioni e a uno schieramento ampio nell’opinione pubblica contro la realizzazione dell’impianto stesso.

i. Infine nel calcolo del rapporto danni/vantaggi – partendo dalla convinzione che “occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9 della Costituzione e dalla Convenzione europea del paesaggio”, assicurando “**l’equo e giusto contemperamento dei rilevanti interessi pubblici in questione**, anche nell’ottica della semplificazione procedimentale e della certezza delle decisioni spettanti alle diverse amministrazioni coinvolte nella procedura autorizzatoria” – deve essere presa in considerazione la maturazione, anche a livello legislativo e normativo, di importanti cambiamenti del concetto stesso di paesaggio e del suo valore.

j. **In conclusione**, a nostro avviso, non sussistono elementi e argomentazioni sufficienti a motivare la concessione di una autorizzazione che implica il riconoscimento di prevalente “pubblico interesse” a un impianto la cui costruzione e gestione arrecherebbe grave e irreversibile danno al funzionamento territoriale e non costituisce un elemento qualificante del paesaggio stesso, in quanto altererebbe il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra elementi costitutivi, colori e materiali e l’impatto visivo che ne deriverebbe determinerebbe la perdita dell’insieme dei valori associati ai luoghi quali ad esempio la morfologia del territorio, le valenze simboliche, i caratteri della vegetazione. Infine nel calcolo danni/vantaggi non è trascurabile il danno economico che l’impianto arrecherebbe alle strutture turistico ricettive della zona e dei territori limitrofi (riduzione drastica del flusso turistico degli escursionisti), mentre è nullo il vantaggio sul piano socio-economico a partire dai livelli occupazionali.

- **Rispetto alla autorizzazione paesaggistica**

a. Il riconoscimento della “compatibilità ambientale” non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica che deve essere riconosciuta contestualmente all’autorizzazione unica.

b. Il riconoscimento della “compatibilità ambientale” è fondato, – come si evince dal verbale della RIUNIONE ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE (art. 55 L.R. 10/2010 e s.m.i.) del 18 Giugno 2013 – almeno in parte, su valutazioni inadeguate e incongrue, in particolare per quanto riguarda il danno paesaggistico. Le relazioni delle Commissioni per il Paesaggio dei Comuni interessati non hanno trovato rispondenza nell’espressione del parere da parte dei Tecnici Comunali (ad eccezione di Firenzuola), pareri che risultano non chiari (Scarperia) o contraddittori (Barberino). Il parere della Soprintendenza ci è parso imbarazzante in quanto risulta fuorviante proprio in relazione alle aree soggette al vincolo previsto dall’art, 142 comma 1 g) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in relazione all’impatto visivo dell’impianto.

c. Il proponente, nella relazione paesaggistica che è stata assunta nella valutazione di compatibilità ambientale, sostiene che "i beni paesaggistici interessati, come già evidenziato, non riguardano aree vincolate con specifico provvedimento e tantomeno punti di vista o belvedere, di cui all'art. 136, comma 1.
Il suddetto articolo recita: "Articolo 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."
L'affermazione del proponente non è sostenuta da alcuna argomentazione (se non dall'implicito disprezzo per il luogo che emerge da quel "tantomeno") e non può quindi essere utilizzata per contestare l'affermazione di quanti hanno sostenuto e sostengono che la cima e il crinale del Monte Gazzaro sono "bellezze panoramiche e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".

d. Il proponente, nella Relazione paesaggistica, al punto 3.1.4 (**Relazioni tra PIT ed impianto eolico – Il paesaggio**) scrive: "L'impianto eolico ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, in quanto categorie del paesaggio vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice. In dettaglio si tratta principalmente dei territori boschivi, interessati dall'allestimento di alcune delle piazzole (la situazione varia a seconda che si considera lo stato attuale e le delimitazioni del bosco riportate negli strumenti di pianificazione), dalla sistemazione della viabilità esistente e dall'apertura di nuovi brevi tratti, necessari per l'accesso all'area d'impianto e/o alle piazzole, dalla realizzazione dell'area di cantiere presso la S.S. della Futa (che in verità non è occupata dal bosco, essendo un prato), dalla messa in opera della linea aerea in MT (dell'ENEL) per la connessione alla Rete. In subordine, sono attraversati anche i territori contermini a corsi d'acqua pubblici oggetto di vincolo paesaggistico, per due tratti del cavidotto interrato di collegamento alla rete (dell'ENEL), uno in attraversamento del Fosso Fortio ed un altro a scavalcare lo stesso F. Santerno; in entrambi i casi il passaggio del corso d'acqua è effettuato appoggiandosi a ponti esistenti e con tracciato lungo la viabilità, senza che si renda necessario attuare interventi che possano determinare ricadute sul luogo, modificandone i caratteri, e quindi non si prevedono effetti sul bene tutelato. Tali beni paesaggistici sono assoggettati alla disciplina relativa al "Paesaggio" di cui agli articoli dal 31, 34 bis e 34 ter della Disciplina generale del PIT".
Quindi – al di là della costante tendenza a minimizzare le descrizioni dei possibili danni (in fondo l'area di cantiere occupa "solo" un prato!) – è esplicito il riconoscimento di una **duplice tutela paesaggistica**: quella dell'articolo 142 del Codice dell'Ambiente e **quella del PIT della Regione Toscana**.
Proprio nei riferimenti alla Disciplina Generale del PIT la Relazione del Proponente è caratterizzata da **significative omissioni**. Rispetto all'art. 34bis si fa riferimento ai commi 3, 4 e 6, omettendo il comma 1 ("La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n.47 e **assicura che il loro inserimento nel territorio toscano avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici che lo caratterizzano**." Rispetto all'art. 34ter si omette di citare il comma 1 ("La Regione **tutela e promuove gli itinerari storici** quali testimonianze materiali dell'identità territoriale della regione capaci di mettere in rete un patrimonio culturale diffuso e di qualificare e valorizzare i territori attraversati" e del comma 2 si omette il primo capoverso ("Ai sensi del comma 1, si riconoscono **prioritariamente** i seguenti itinerari", limitandosi a elencare gli itinerari: "i tracciati relativi alle vie consolari Aurelia/Aemilia Scauri, Cassia (vetus) e Clodia;- la via Francigena e le sue diramazioni;- i tracciati legati alla difesa del territorio (via dei Cavalleggeri);- le strade della transumanza; -

i percorsi del lavoro e della fede (strade del ferro, del sale, del marmo". Il fatto che si riconosca un carattere **prioritario** ai tracciati indicati, **non implica che i percorsi storici non inclusi nell'elenco siano esclusi dalla tutela** del comma 1 che si esprime in termini generali e al tempo stesso indica le caratteristiche degli itinerari da tutelare e promuovere: **gli itinerari storici quali testimonianze materiali dell'identità territoriale della regione capaci di mettere in rete un patrimonio culturale diffuso e di qualificare e valorizzare i territori attraversati.**

Per capirne il valore di testimonianza, si consideri che il tratto sentieristico tra Sant'Agata e La Futa, oltre che nelle guide dedicate alla Via degli Dei (tra le quali si mette in evidenza quella pubblicata nel 2013 in lingua tedesca dell'editore Conrad Stein, *Italien: Trans-Apennin Via degli Dei – Götterweg*, che sottolinea la rilevanza internazionale del percorso sentieristico; e quella di Sergio Gardini e Angelo Soravia che è stata finanziata dalla ex Comunità Montana 5 Valli Bolognesi su un bando GAL che dimostra un impegno diretto dell'Unione Europea) ed alla GEA, è ampiamente descritto nelle "**Vie Romee**", una grande iniziativa di promozione che è stata negli ultimi anni patrocinata dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio **con il contributo della Regione Toscana**. Tale iniziativa ha prodotto una guida *Vie Romee Gli itinerari nel Contado Fiorentino*" cura di Renato Stoppani - edizioni Le lettere - con la Cartoguida escursionistica *La strada dei Setteponti, la via Aretina, la via Bolognese*, Edizioni Multigraphic Firenze. È stato altresì prodotto un ottimo sito: www.vieromee.it e tutto il percorso è stato cartellato dall'Ente Cassa. [Si allegano 3 immagini tratte dal sito www.vieromee.it per evidenziare l'importanza del percorso medievale nel suo complesso e, nel dettaglio, la sovrapposizione dell'area destinata all'impianto eolico al tracciato sentieristico.

e. Nella proposta di integrazione del Piano Paesaggistico della Toscana, in fase di adozione da parte del Consiglio Regionale, per quanto si può evincere dalla documentazione pubblicata on line [http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/pianificazione-e-paesaggio/pianificazione/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/pit-con-valenza-di-piano-paesaggistico-concertazione], viene dedicato un importante capitolo a "visibilità e caratteri percettivi". E, nonostante la bassissima definizione delle immagini, nelle mappe di pag. 276 e 278, si intuisce che per la zona del Monte Gazzaro, sia nella carta dei "grandi orizzonti visivi" sia in quella degli "orizzonti visivi", la valutazione può andare da "medio" (classe 3) ad alto (classe 4).
f. Inoltre dalla stessa pagina del sito web della Regione si può accedere all'allegato 4b (NORME COMUNI ENERGIE RINNOVABILI IMPIANTI EOLICI - Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, in cui si legge: "**in ambiti collinari e montuosi la disposizione degli aerogeneratori non dovrà pregiudicare lo skyline dei rilievi e ne dovrà essere limitata la visibilità dalle principali vie di comunicazione; sarà da evitare il posizionamento in punti di valore simbolico come gli apici e le vette**".

   Dal che risulta evidente che la tutela dei "rilievi, in ambiti collinari e montuosi" (a prescindere dall'altitudine) sia motivo sufficiente per escludere la possibilità di installare aerogeneratori alti circa 90 m. sul crinale del Monte Gazzaro in prossimità della vetta. Come detto al precedente punto b., riteniamo che anche la Soprintendenza al Paesaggio non abbia tenuto in debito conto il problema della visibilità e della intervisibilità dell'impianto. Quindi anche questo aspetto dovrà essere tenuto presente dalla stessa Soprintendenza nella sua valutazione dell'impianto in funzione dell'Autorizzazione Unica. Una valutazione che, a nostro avviso, non potrà ignorare le indicazioni a tutela dei crinali contenute nelle integrazioni al "piano paesaggistico" (PIT) in fase di adozione da parte del Consiglio Regionale della Toscana, in particolare in quelle relative agli "orizzonti visivi".
g. **In conclusione**, a nostro avviso, già la documentazione esistente (a partire dalle relazioni delle Commissioni del Paesaggio dei Comuni interessati) può essere sufficiente a negare l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell'impianto. Preme comunque ribadire che la valutazione da parte degli Enti interessati dovrà essere intesa come atto "nuovo", "autonomo" e "separato" rispetto al procedimento di concessione del parere favorevole alla compatibilità ambientale da parte della Giunta Regionale e, nel caso di manifesta

inadeguatezza di quel parere, esso venga sostituito, dal momento che – come abbiamo ricordato in premessa – "l'autorizzazione unica rilasciata *sostituisce* tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., ***compresi*** *gli esiti del procedimento di valutazione di impatto ambientale*"

- **Rispetto alle varianti urbanistiche**

a. La società Hergo Wind srl ha presentato una proposta di variante urbanistica (datata sett. 2013) relativa alle norme di programmazione territoriale dei tre Comuni interessati che va bene al di là del cambiamento di destinazione d'uso dei terreni interessati dal progetto di realizzazione dell'impianto eolico. In particolare si propongono modifiche agli articoli 15, 44, 61 e 65 delle NTA del Comune di Barberino; agli articoli 6 e 7 delle NTA del Comune di Scarperia; all'art. 33 delle NTA del Comune di Firenzuola.
b. Le modifiche consistono nell'introdurre norme generali che definiscono "compatibili" con le zone agricole e/o boscate "gli impianti per la produzione di energia da FER" e contestualmente se ne dichiara la pubblica utilità. Naturalmente gli impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.
c. L'accettazione delle varianti proposte da Hergo Wind srl produrrebbe una diminuzione significativa dell'autonomia di enti e istituzioni preposti alla programmazione e alla tutela del territorio. Innanzitutto dei Comuni: l'eventuale Autorizzazione Unica a un impianto singolo (quello di Monte Gazzaro) introdurrebbe una variante alle norme dei Regolamenti Urbanistici, sulle quali la competenza esclusiva è dei Consigli Comunali attraverso il procedimento dell'adozione e della successiva approvazione, dopo la pubblicazione e l'esame delle osservazioni dei cittadini. Inoltre introdurrebbe un automatismo nei procedimenti di Autorizzazione Unica, in violazione proprio dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003: solo attraverso l'esame della documentazione e la discussione in Conferenza dei Servizi per ciascun eventuale futuro impianto può essere concessa l'autorizzazione, per quell'impianto, con la conseguente efficacia di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità. Con l'accettazione della "variante Hergo Wind" i rappresentanti dei Comuni in Conferenza dei Servizi sarebbero vincolati a un parere positivo stabilito "per legge" (mai discussa e approvata dai loro Consigli); e anche la Conferenza dei Servizi nel suo complesso sarebbe privata del diritto di discutere e decidere sull'autorizzazione urbanistica e la dichiarazione di pubblica utilità.
d. **In conclusione**, memori della lezione di Seneca ("non si deve far nulla senza una ragione"), ci siamo chiesti quale fosse la motivazione "razionale" della variante urbanistica proposta da Hergo Wind. E siccome "a pensar male degli altri si fa peccato ma spesso ci si indovina" (G. Andreotti), osserviamo che questa proposta di variante potrebbe tornare utile nella prospettiva di una moltiplicazione di impianti eolici sui crinali dei comuni di Barberino, Firenzuola e Scarperia. Inoltre se pensiamo che sul crinale principale dell'Appennino in Toscana (spartiacque fra Tirreno e Adriatico) non ci sono impianti eolici installati o autorizzati (cfr. https://maps.google.it/maps/ms?msid=211499731996623319599.0004c8f768675a6b57764&msa=0) non ci sembra irragionevole ritenere che l'autorizzazione e la realizzazione dell'impianto eolico sul Gazzaro sarebbe come un colpo d'ariete e una testa di ponte per l'assalto e la distruzione di un crinale ancora inviolato.

- **Rispetto alla fauna**

a. Nella prospettiva di una revisione generale della valutazione di compatibilità ambientale dovrebbero essere ulteriormente approfonditi alcuni aspetti faunistici. Si ritiene infatti che l'impianto eolico in oggetto, nonché l'opera di cantierizzazione necessaria alla sua costruzione, soprattutto in relazione all'abbattimento della faggeta e all'allargamento della strada, possano costituire grave danno alle specie faunistiche che nidificano, transitano in loco o nei pressi del sito.

b. L'area, oggi incontaminata, vede sicuramente il passaggio ed è zona di alimentazione del lupo
[la cui presenza è stata documentata
http://www.canislupus.it/(S(e3d1p1ndq2bwl145yekadg45)A(QNhASWapzAEkAAAAMGNlNGRiMjctMmIwNS00OTFkLWFjYzktYjFiNDM4ZTlmODAyzeuomVC1Jqjpi6l7J1_0q_-1sJ81))/ShowNewsletter.aspx?ID=20],
dell'aquila, della poiana, e di altri animali soggetti a tutela.

c. Sul web, all'indirizzo: http://www.canislupus.it sono state recentemente pubblicate alcune foto scattate nei boschi di Barberino di Mugello, Firenze, riguardanti la martora, animale raro e protetto, che fino ad oggi non era mai stato rilevato in questo areale. Sappiamo che le foto di cui sopra sono state scattate tra i boschi di Panna e il Monte Gazzaro.

.

Firenzuola, 3 Gennaio 2014

per
Comitato Monte Gazzaro – no eolico selvaggio
Riccardo Vagli

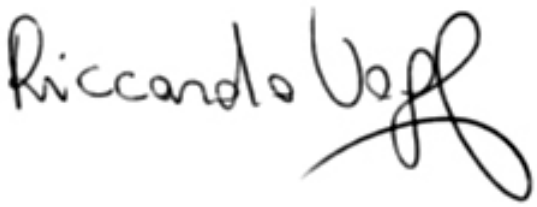

Recapiti:

Riccardo Vagli, Via Traversa – B. Gozzi, 45, 50033 Firenzuola (FI)
e-mail: comitatomontegazzaro@gmail.com
pec: rosanna.marcato@postacert.gov.it
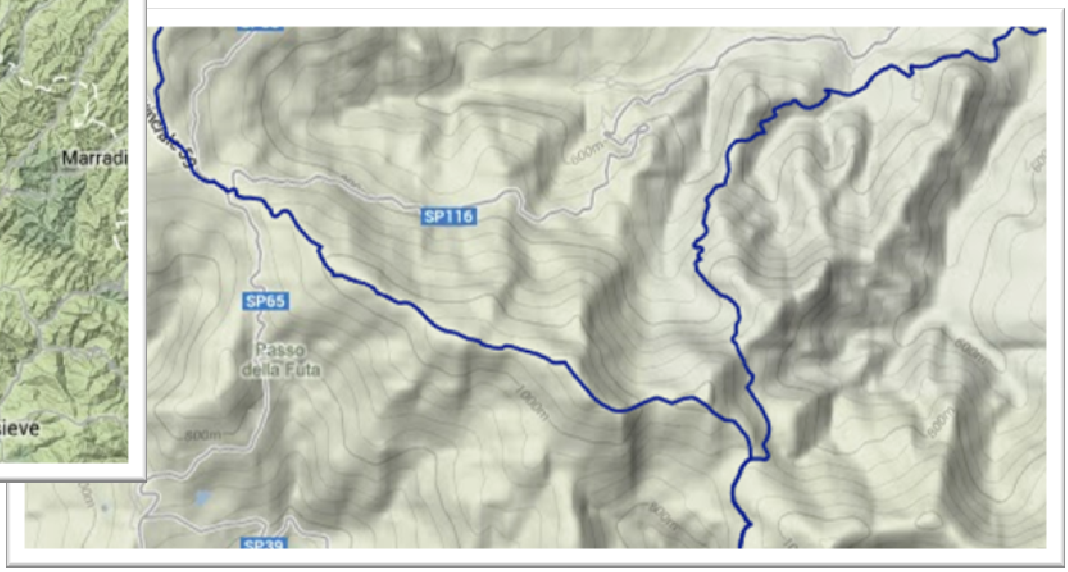
Allegato: La via bolognese: il tracciato medievale da Firenze a Firenzuola; dettaglio del tracciato sul crinale del Gazzaro; immagine dal satellite in cui è visibile anche la croce. (fonte www.vieromee.it)